

**COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE
COMUNITÀ MONTANE CALABRESI
LEGGE REGIONALE N. 52 del 23.12.2022
D.P.G.R. N. 6 DEL 13.01.2023
Cittadella Regionale – Viale Europa, Loc. Germaneto - CZ**

DECRETO n° 03/2024

Oggetto:	<i>Conferimento di incarico gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, ad ex dipendente in pensione. Supporto Tecnico-amministrativo finalizzato alla liquidazione delle Comunità Montane Calabresi .=</i>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 GENNAIO 2024

Il Commissario Straordinario

VISTI:

- il comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 16.05.2013 (“Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna”), il quale dispone la soppressione e messa in liquidazione delle Comunità Montane calabresi;
- la Legge n. 30 del 29.12.2015 (“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.”), la quale, al comma 1 dell'art. 4 (Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della L. R. 16 maggio 2013, n. 25), ha disposto che: “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle Comunità Montane di cui all'articolo 3 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25...a Commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della L.R. 25/2013 e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.”, prevedendo al comma 2 del medesimo articolo che le procedure di liquidazione devono concludersi entro sei mesi dal conferimento;
- la legge regionale n. 47 del 21/12/2018, pubblicata nel BURC n. 129 del 21/12/2018 recante, all'art. 14 “Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 25/2013;
- la legge regionale n. 9 del 30/06/2020 che modifica il termine di cui all'art. 14 comma 3 della citata legge regionale n. 47/2018 prevedendo che “I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 25/2013 sono prorogati al 31/12/2021;

CONSIDERATO CHE la legge regionale n. 16 del 31.05.2021 ha disposto che *“I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2022”*;

VISTA la D.G.R. n. 203 del 12.05.2022 con la quale, in ossequio alla prefata l.r. 16/2021 è stato prorogato il Commissariamento fino alla data del 31/12/2022;

VISTO il D.P.G.R. n. 58 del 24.05.2022 il Dott. Giacomo Giovinazzo è stato nominato Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, in applicazione di quanto stabilito dalla L.R. n. 16 del 26.05.2021;

VISTA il comma 1 dell'art. 13 della Legge regionale 23.12.2022, n. 52, ai sensi del quale :
"Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018 n.47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) è sostituito dal seguente "3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024."

VISTO il D.P.G.R. n. 6 del 13.01.2023 con la quale il Dott. Giacomo Giovinazzo è stato nominato Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 52 del 23.12.2023;

TENUTO CONTO della particolare complessità delle operazioni connesse alla liquidazione delle sopresse Comunità Montane, come evidenziate nella deliberazione di Giunta Regionale n.70 dell'8 marzo 2017, specie per ciò che riguarda la definizione del contenzioso, gli aspetti contributivi relativi al personale già in servizio presso i soppressi enti montani, la gestione dei mutui, la liquidazione e il trasferimento del patrimonio immobiliare, la gestione dei rapporti con le distinte tesorerie, le azioni e le quote partecipate con i diversi Enti che le C.M. detengono, così come stabilito dalla citata legge regionale n. 16/2021, operazioni che richiedono l'impiego di personale con adeguate capacità professionali;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Commissario Straordinario non dispone di personale proprio e che risulta necessario integrare il supporto offerto da Azienda Calabria Verde con altre forme di collaborazioni che, senza particolare aggravio di spesa, consentano di portare avanti, pur tra le tante intuibili difficoltà, l'attività liquidatoria;

CONSIDERATO CHE tra gli obiettivi della Liquidazione Straordinaria delle Comunità Montane Calabresi vi è quello di dare corso alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare al fine di consentire il pagamento delle spese di funzionamento della liquidazione, nonché di regolare le rate mutuo scadute e di soddisfare, progressivamente, i numerosi e consistenti debiti dei soppressi enti montati ed in primo luogo quelli sollecitati dai Commissari ad Acta in sede di giudizi di ottemperanza dal Giudici Amministrativi

TENUTO CONTO CHE è altresì necessario provvedere alla dismissione delle quote/azioni partecipate in capo alle sopresse C.M. Calabresi;

DATO ATTO CHE il sig. ----- C.F. ----- già dipendente di Azienda Calabria Verde nonché collaboratore dell'ufficio di liquidazione delle C.M. Calabresi collocato in quiescenza con nota del 07/06/2021 ha manifestato la disponibilità a prestare la propria collaborazione gratuita con l'Ufficio del Commissario per le incombenze connesse alla liquidazione;

TENUTO CONTO CHE il sig. ----- C.F. ----- è stato collocato in quiescenza con diritto alla pensione per il raggiungimento dei limiti d'età con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto legge 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 e, pertanto, da tale data deve ritenersi concluso il rapporto di lavoro con la Regione Calabria;

VISTO l'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e s.m.i. che dispone che *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo ... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi*

dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...”;

RILEVATO che tale norma “*vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza:*

-incarichi di studio e di consulenza,

-incarichi dirigenziali o direttivi,

-cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati.

Il divieto non è, tuttavia, assoluto in quanto la norma ne consente l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, introduce un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo” (Corte conti sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 66/2018);

CHE la ratio della norma in questione “*è evidentemente di favorire l’occupazione giovanile”, vietando, dunque, “alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ... tali incarichi sono consentiti solamente a titolo gratuito, e per un periodo non superiore ad un anno” (CdS n. 4718/2016);*

CHE, con circolare n. 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “*Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 D.L. n. 90/2014”, è stato evidenziato, a proposito dell’eccezione sopra indicata relativa agli incarichi gratuiti, che “la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici”;*

CHE, con circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “*Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, legge n. 124/2015. Integrazione della circolare n. 6/2014”, è stato ulteriormente precisato che“ Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica”;*

CONSIDERATO che risulta compatibile con la previsione di cui all’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 il conferimento di un incarico gratuito da contenere nel termine massimo di un anno e, comunque, non oltre il termine di scadenza della liquidazione, al Signor ----- C.F. ----- al fine di consentirgli la collaborazione gratuita con l’Ufficio del Commissario nello svolgimento delle numerose incombenze;

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico è strettamente funzionale all’interesse di questa Gestione Liquidatoria e non del soggetto in quiescenza, avendo verificato la disponibilità dell’ex dipendente e non su domanda dello stesso;

DATO ATTO CHE non sussiste alcun conflitto di interesse nell’adozione del presente atto;

Quanto sopra premesso,

DECRETA

1. Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. a decorrere dalla data del 29.01.2024 il Signor ----- C.F. -----, già Dipendente Regionale nonché collaboratore dell'Ufficio di Liquidazione, presterà la propria opera di supporto Tecnico – Amministrativo all'Ufficio del Commissario Unico Straordinario della liquidazione delle C.M. Calabresi nello svolgimento dei compiti d'istituto;
3. che l'incarico deve intendersi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 del D.L. 95/2012, con il solo onere, a carico di questa Gestione Straordinaria, del rimborso delle spese ai sensi delle circolari del Ministero per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione n.6/2014 e n.4/2015;
4. di stabilire che:
 - l'incarico sarà espletato secondo le direttive del Commissario Straordinario, avrà la durata di mesi undici, dal 29.01.2024 al 31.12.2024, con possibilità di recesso da entrambi le parti con il solo preavviso di cinque giorni;
 - l'incaricato potrà utilizzare tutte le strumentazioni, in dotazione alla Gestione Straordinaria, necessarie per il corretto espletamento dell'attività connessa all'incarico;
 - le prestazioni saranno svolte senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro e senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio, fermo restando il corretto e funzionale espletamento dell'attività di supporto amministrativo da parte dell'incaricato;
 - l'incarico si svolgerà negli Uffici della Liquidazione o in altra località secondo le esigenze della Gestione straordinaria, dovendosi l'incaricato coordinare con le esigenze organizzative della stessa;
 - È onere della Gestione straordinaria provvedere alle coperture assicurative relative all'INAIL e alla responsabilità civile contro terzi;
 - L'incaricato avrà diritto al rimborso delle spese sostenute così come previsto dalle circolari del Ministero per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione n.6/2014 e n.4/2015 nel limite massimo di € 1.300,00 (milletrecento/00) mensili.
5. La copertura finanziaria del presente atto trova allocazione sui capitolo/intervento delle venti Comunità Montane suddiviso ciascuno per la propria parte, dei Bilanci della Liquidazione delle sopresse Comunità Montane anno 2024 , come attestato dal Responsabile del Servizio finanziario;
6. di notificare il presente atto al dipendente incaricato, precisando, che l'avvenuta ricezione vale come accettazione delle condizioni sopra elencate;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LIQUIDAZIONE C.M. CALABRESI**
f.to Dott. Giacomo Giovinazzo

**L'INCARICATO AL SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA ED ATTIVITA'
CONNESSE ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA DA PARTE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE
COMUNITA' MONTANE CALABRESI - AI SENSI DEL D.G.R. 211/2020
D.P.G.R. 103/2020 DOTT. GIACOMO GIOVINAZZO**
IL RESPONSABILE INCARICATO

f.to Dott. Rocco Ocello

Il Commissario Straordinario Unico per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, Dott. Giacomo Giovinazzo, con la sottoscrizione della presente Determinazione, da formale e sostanziale assenso alla stessa:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LIQUIDAZIONE C.M. CALABRESI**
f.to Dott. Giacomo Giovinazzo

ESECUTIVA'

Si attesta che la presente Determinazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134, T.U. n.267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE INCARICATO

f.to Dott. Rocco Ocello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che del presente Decreto viene iniziata in data odierna la pubblicazione all'albo online della Liquidazione Straordinaria C.M. Calabresi

Prot. n. 03

Catanzaro li 29.01.2024

L'addetto alla pubblicazione
f.to Arch. Michele Trimboli
